

## ARTICOLO

*(Modifiche in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato; alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater»;
  - b) al comma 12-ter le parole "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;
  - c) il comma 12-quater è sostituito dal seguente: «12-quater. Ciascun ente locale con più di cinquemila abitanti trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.739 a euro 18.954 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dal predetto ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. All'art. 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.».

## RELAZIONE

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n° 120, introducendo i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'articolo 142 del Codice della strada, e il comma 16, dell'art. 4 ter, del decreto legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, hanno disciplinato la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. Per rendere operativa la disciplina era stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recante disposizioni applicabili a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto stesso.

Nello specifico la stessa legge 120/2010 ha previsto che il decreto disciplini i seguenti diversi aspetti:

- approvi il modello di relazione previsto dal comma 12 quater;
- definisca le modalità di trasmissione in via informatica della relazione;
- definisca le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12 bis agli enti cui sono attribuiti dallo stesso comma;
- definisca le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del Codice della strada.

Nel merito, il complesso meccanismo immaginato ai fini della predisposizione del provvedimento normativo che ha previsto, per le sanzioni ex art. 142 del CdS, la ripartizione dei proventi tra l'Ente di appartenenza dell'organo accertatore e l'Ente proprietario ha manifestato alcune criticità, che hanno impedito l'adozione del provvedimento attuativo, sintetizzabili:

- nell'individuazione di meccanismi diversi di attribuzione dei proventi contravvenzionali in funzione dell'ambito stradale in cui viene effettuato l'accertamento (statali, regionali, provinciali, comunali) con possibili riflessi anche sulle modalità di esecuzione degli accertamenti stessi;
- riduzione del provento contravvenzionale di spettanza dello Stato, per effetto del trasferimento agli Enti proprietari di strade di parte dei fondi rivenienti dalla attività svolta dagli organi di polizia stradale nazionali;
- l'inapplicabilità del regime sanzionatorio nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione e di impiego dei fondi ad essi spettanti;

L'intero procedimento, come previsto, comporta inoltre numerosi adempimenti ed appesantimenti burocratici, come detto gestibili con difficoltà e senza un evidente vantaggio.

Ciò premesso, scopo dell'emendamento, che salvaguarda comunque l'impostazione e le finalità della norma è quello di semplificare il procedimento limitando, fra l'altro, gli adempimenti ai soli enti locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti e superare le criticità sopra esposte in modo che il decreto riguardante la destinazione e rendicontazione dei proventi contravvenzionali non risulti, di fatto, inapplicabile o abbia effetti distorsivi rispetto alle finalità stesse dell'articolo di legge.

Infatti si propone di ripristinare il sistema generale di assegnazione dei proventi in essere come per tutte le altre violazioni previste dal CdS, confermando l'utilizzazione di quelli ex art. 142 secondo le finalità previste dalla L. 120/2010 e rendendo possibile il sistema di controlli ed eventuali relative sanzioni a carico degli Enti locali inadempienti.

Con la modifica del comma 12 ter si sottrae dal patto di stabilità l'impiego dei proventi contravvenzionali, di entità non preventivabile perché connessi alla attività di accertamento delle infrazioni di per sé aleatoria, con vincolo di destinazione al miglioramento della sicurezza delle strade che, come recita l'art 1 del Codice della Strada, rientra tra le "finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato". In coerenza con quanto sopra la proposta verrebbe a

rendere disponibili agli enti locali risorse da utilizzare quale volano per assicurare la realizzazione di quegli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa la segnaletica e le barriere di sicurezza, nonché per il potenziamento delle attività di controllo delle violazioni permettendo, fra l'altro, di riattivare gli investimenti in sicurezza stradale anche con beneficio dell'occupazione nelle aziende operanti nel settore.